

REVISIONE PREZZI NEI LAVORI PUBBLICI – INDICE AGOSTO 2026 (TOL)

30 Ottobre 2026

Facendo seguito a quanto [pubblicato lo scorso 2 ottobre](#) si informa che Istat ha reso disponibile sul proprio sito l'indice del mese di **agosto 2026** relativo alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) ai sensi del decreto direttoriale del MIT n. 743 del 30 marzo u.s.

La pagina da consultare per tutta la serie di indici per il calcolo della revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 disponibile nella sezione dati [Tipologie omogenee di lavorazioni \(TOL\) – mensili \(base 2022\)](#)

Si ricorda che il nuovo sistema basato sui TOL segna il superamento dei 3 indici ISTAT di costo di costruzione, utilizzabili al momento dell'entrata in vigore del Codice (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) che, secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 3, dell'Allegato II.2-bis, a partire da questo momento, potranno essere utilizzati solo a fini statistici.

I nuovi indici sono costruiti sulla base di più elementi di costo: lavoro, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporto e rifiuti. L'elemento rifiuti è presente in tutte le TOL, fatta eccezione per quelle dei numeri 4 (movimento terra), 9 (Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale), 10 (Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato), 18 (armamento ferroviario) e 19 (Fondazioni speciali, indagini geologiche e geotecniche). Per queste ultime, potrà essere utilizzata la TOL numero 20 (Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero).

Gli indici sono diffusi con cadenza mensile dall'Istat nella banca dati "IstatData", nella sezione dedicata ai "prezzi" e anche nella pagina web "Indici Istat per Contratti Pubblici".

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto, recante "Disposizioni Transitorie", in base alla disciplina contenuta nell'articolo 16, comma 1, dell'Allegato II.2-bis del Codice, il meccanismo legato ai nuovi TOL si applica alle procedure di affidamento di contratti di lavori "avviate" a decorrere dalla data di acquisizione di efficacia del provvedimento (27 aprile 2026).

Per "avvio" della procedura si considera:

- pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione per le procedure aperte;
- trasmissione di un invito per le procedure negoziate;
- adozione di una determina a contrarre per affidamenti diretti.

Inoltre, ai sensi del comma 2 della norma, viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare convenzionalmente (ossia, previo accordo tra le parti) la nuova disciplina anche ad altre procedure e contratti, anche in deroga alle clausole revisionali ivi previste, laddove nel quadro economico dell'intervento vi sia la disponibilità di accantonamenti utilizzabili ai fini revisionali di cui all'art 60, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. e) n. 6, dell'Allegato I.7 del Codice.

In particolare, si tratta delle procedure relative a:

- 1) contratti non ancora stipulati, derivanti da bandi/avvisi pubblicati prima dell'entrata in efficacia del decreto (27 aprile 2026) ovvero - nel caso di procedure senza pubblicazione di bando/avviso - in relazione ai quali, a tale data, risultino già trasmessi gli inviti a presentare offerta;
- 2) contratti in corso di esecuzione, con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate nel libretto delle misure, a far data dall'entrata in efficacia del decreto.

Si ricorda che è disponibile il video del webinar sui TOL a questo [link](#)

Allegati

[Nota-Informativa_indici_TOL_28_aprile_2026](#)

[Apri](#)